

Unione di Comuni Colli del Monferrato

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE

per l'istituzione e la disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione Civile

ai sensi Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7, recante "Disposizioni in materia di protezione civile"

Approvato con deliberazione n. ___ del ___/___/___
pubblicata all'Albo Pretorio dal ___/___/___, divenuta esecutiva il ___/___/___

Il regolamento, è a sua volta ripubblicato all'Albo Pretorio, per 15 gg. consecutivi dal ___/___/___ al ___/___/___ (ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile).

Sommario

	Capo primo – Disposizioni preliminari	3
Art. 1	Oggetto del regolamento	3
Art. 2	Finalità del presente regolamento	3
	Capo secondo – Modello organizzativo	3
	Sezione I – Organi intercomunali	3
Art. 3	Livello Intercomunale	3
Art. 4	Tavolo del Comitato Intercomunale di Protezione Civile	3
Art. 5	Funzioni del Comitato di Intercomunale di Protezione Civile	4
	Sezione II – Organi Comunali	4
Art. 6	Livello Comunale	4
Art. 7	Comitato Comunale di Protezione Civile	4
Art. 8	Durata del Comitato Comunale di Protezione Civile	5
Art. 9	Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile	5
Art. 10	Unità di Crisi Comunale	5
Art. 11	Funzioni e Attività dell'Unità di Crisi Comunale	8
Art. 12	Comitato di Coordinamento comunale del Volontariato	9
	Capo terzo – Ufficio Comunale di Protezione Civile	10
Art. 13	Costituzione dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile	10
	Capo quarto – Sala Operativa	11
Art. 14	Sala operativa Intercomunale e Sale Operative Comunali	11
	Capo quinto – Piano di Protezione Civile	12
Art. 15	Eventi calamitosi	12
Art. 16	Eventi a rilevante impatto locale	12
Art. 17	Piano di Protezione Civile	12
	Capo sesto – Disposizioni finali	13
Art. 18	Pubblicità del regolamento	13
Art. 19	Comunicazione del regolamento	13
Art. 20	Leggi ed atti regolamentari	13

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

La Unione di Comuni Colli del Monferrato, di seguito definita con il solo termine "Unione", costituita dai comuni di Baldichieri d'Asti e Villafranca d'Asti, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge ed in base alla proprie finalità statutarie, gestisce un sistema di protezione civile in forma associata, dotandosi di Strutture comunali e intercomunali di Protezione Civile.

Art. 2 – Finalità del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente in materia di Protezione Civile durante possibili eventi calamitosi, sia a livello comunale, sia a livello intercomunale, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO - MODELLO ORGANIZZATIVO

SEZIONE I: ORGANI INTERCOMUNALI

Art. 3 – Livello Intercomunale

Ai sensi degli art. 1, 3 e 8 del D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R, e nel pieno rispetto delle necessità di mantenere divise le competenze tra i singoli comuni nella fase di emergenza di un potenziale evento calamitoso, in considerazione delle evidenti esigenze per i Sindaci e per le figure impegnate nei Centri Operativi Comunali di essere fisicamente presenti sul proprio territorio almeno nei primissimi tempi, l'Unione prevede l'attivazione del "CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE", capace di fornire supporto tecnico e appoggio logistico, e di rispondere alle esigenze di aiuto e di sostegno ai singoli comuni in caso di eventuali situazioni catastrofiche.

Il CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE dovrà eventualmente essere operativo durante la fase di emergenza ed integrare le strutture di Protezione Civile già attive nelle sedi comunali colpite dall'evento, supportando i Sindaci e le strutture stesse che già operano nelle rispettive Sale Operative.

La composizione del CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE viene descritta nei seguenti articoli 4 e 5.

Art. 4 – Tavolo del Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile è composto da:

- ✓ Il Presidente dell'Unione, in qualità di Referente del tavolo;
- ✓ I Sindaci dei comuni costituenti l'Unione.

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile è presieduto dal Presidente dell'Unione, in qualità di Referente, ed è da lui convocato, anche su richiesta di uno dei Sindaci, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

Alle riunioni del Comitato, su decisione del Referente e d'accordo con gli altri membri, potranno partecipare esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

Art. 5 – Funzioni del Comitato Intercomunale di Protezione Civile

Il Comitato garantisce a livello sovracomunale lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8, 9 della L.R.7/2003. A tal fine il Comitato formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di Protezione Civile sia in fase preventiva che di emergenza.

Il Comitato Intercomunale assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

L'ufficio Intercomunale di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato.

SEZIONE II: ORGANI COMUNALI

Art. 6 – Livello Comunale

Al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni, derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, i comuni dell'Unione si sono dotati di "CENTRI OPERATIVI COMUNALI" di Protezione Civile.

La loro composizione viene descritta nei seguenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Art.7 - Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, strutturato in forma collegiale, è composto da:

- ✓ Il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile che lo presiede;
- ✓ Il Vice-Sindaco;
- ✓ Uno o più Assessori o Consiglieri Comunali.

Il Sindaco assume la carica di Referente del Comitato Comunale di Protezione Civile; il Vice-Sindaco assume la carica di Vice Referente del Comitato Comunale di Protezione Civile.

I componenti sono nominati con provvedimento del Sindaco.

Il Comitato Comunale è convocato dal Sindaco almeno un a volta all'anno con notifica, posta certificata o mail ordinaria, con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data stabilita. In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente, telefonicamente, tramite sms o via e-mail e dovrà considerarsi in seduta permanente.

Il Comitato Comunale potrà essere integrato, qualora se ne verifichi la necessità, da Assessori e Consiglieri comunali e da personale comunale.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R, ogni Comitato Comunale di Protezione Civile deve essere istituito entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento.

Art. 8 – Durata del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato dura in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo e si riunisce, di regola, presso il Municipio.

Art. 9 – Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

In adempimento al D.P.G.R. 8/R del 18/10/04 il Comitato Comunale di Protezione Civile assicura lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività specificate negli artt. 6, 7, 8 e 9 della L.R. 14 aprile 2003, n. 7 e s.m.i..

PREVENZIONE

L'attività di prevenzione è basata sulla programmazione ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile. Tale attività comprende:

- a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
- b) l'individuazione degli scenari di rischio;
- c) l'attivazione di programmi di mitigazione;
- d) l'informazione;
- e) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali;
- f) la gestione di Eventi a rilevante impatto locale sul territorio.

PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA

In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", a livello comunale tale attività comprende:

- a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
- b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi e la gestione di Eventi a rilevante impatto locale sul territorio;
- c) la formazione.

A tal fine il Comitato Comunale formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'Autorità di Protezione Civile, sia in fase preventiva che di emergenza.

Detti compiti e funzioni sono assicurati dal Comitato Comunale di Protezione Civile in conformità alle prescrizioni ed agli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile. In riferimento alla gestione di Eventi a rilevante impatto locale sul territorio, lo svolgimento ed il coordinamento delle attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza possono essere esercitate anche solo dal Sindaco.

Art. 10 – Unità di Crisi Comunale

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15, comma 3, della L.R. 7/2003, ogni Comitato Comunale di Protezione Civile si avvale dell'Unità di Crisi Comunale, quale supporto tecnico alle decisioni, organizzata per Funzioni di Supporto.

Il Sindaco, con decreto, entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, istituisce l'Unità di Crisi Comunale che, strutturata per funzioni di supporto, costituisce il livello di coordinamento tecnico delle attività in emergenza e di essa si avvale il Comitato Comunale quale supporto tecnico alle decisioni sia in fase preventiva, sia in fase di emergenza.

L'Unità di Crisi Comunale si riunisce presso la Sala Operativa Comunale.

L'unità di Crisi Comunale è composta da:

- ✓ Il Sindaco, o suo delegato, con compiti di coordinamento delle funzioni di supporto;
- ✓ I responsabili delle strutture o settori comunali competenti relativamente a servizio tecnico, servizio amministrativo e servizio segreteria in riferimento ad ognuna delle Funzioni di Supporto individuate secondo il metodo Augustus.

Le Funzioni di Supporto di livello comunale previste da normativa e non individuate nel presente Regolamento sono di competenza dell'Unione ed ogni singolo comune ne potrà usufruire in caso di pericolo e/o emergenza richiedendo supporto tecnico-logistico al Centro Operativo Intercomunale per la completa gestione e superamento dell'emergenza sul proprio territorio.

Il Referente della Unità di Crisi, d'accordo con il Comitato Comunale di Protezione Civile, in relazione all'evento calamitoso che si verifica o nel caso della gestione di un Evento a rilevante impatto locale, attiverà le funzioni di supporto ritenute necessarie per la completa gestione e superamento dell'emergenza, oppure richiederà supporto tecnico-logistico al Centro Operativo Intercomunale della Unione nel caso in cui le forze comunali non siano sufficienti per affrontare l'evento calamitoso o per consentire la gestione di un Evento a rilevante impatto locale sul proprio territorio.

Ciascuna funzione coordinerà, relativamente al proprio settore di competenza, tutti i soggetti individuati nella parte operativa del Piano di Protezione Civile, che saranno impegnati nelle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi definiti dai lineamenti della pianificazione.

L'Unità di Crisi Comunale dura in carica fino a nuova nomina. I componenti sono nominati con provvedimento del Sindaco, gli stessi possono anche essere individuati fra soggetti esterni aventi competenza specifica nella funzione da ricoprire. Ad ogni individuo possono essere attribuite più funzioni di supporto.

Il provvedimento di nomina dei componenti l'Unità di Crisi deve prevedere anche l'attribuzione delle funzioni di supporto "ad personam".

Ogni funzione non esplicitamente attribuita resta in capo al Sindaco.

L'Unità di Crisi è convocata ogni qualvolta il Sindaco e/o il Comitato Comunale ne faccia richiesta quale supporto tecnico alla propria attività. In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, od in previsione di Eventi a Rilevante Impatto Locale, l'Unità di Crisi potrà essere convocata dal Sindaco o da suo delegato verbalmente, telefonicamente, con fax, sms o e-mail e dovrà considerarsi in seduta permanente.

L'Unità di Crisi potrà essere integrata a seconda degli eventi da altri Referenti Istituzionali e da esperti in emergenze.

L'ufficio Comunale di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute dell'Unità di Crisi Comunale.

Per ogni funzione di supporto si individua a priori un Referente che cura esclusivamente le attività legate all'ambito di competenza della funzione e un vice-referente.

Ogni funzione, rispetto alle altre, acquista un rilievo differente a seconda degli effetti causati dal singolo evento calamitoso.

Risulta, pertanto, che le funzioni da attivare in emergenza non saranno sempre tutte, ma saranno attivate in maniera flessibile in relazione della gravità dell'emergenza e alle circostanze correlate all'evento.

Gli obiettivi delle seguenti funzioni di supporto sono esplicitati di seguito.

- **FUNZIONE COORDINATORE UNITA' DI CRISI** - Referente: Sindaco - ViceReferente: Vice Sindaco o Assessore
Obiettivi: garantire l'operatività del tavolo delle Funzioni di Supporto e gestirle in modo che siano un efficace supporto tecnico per le decisioni, per consentire l'attivazione dei provvedimenti adeguati attraverso la gestione delle segnalazioni ed il recepimento delle risposte elaborate dalle funzioni.
- **FUNZIONE TECNICO – SCIENTIFICA E DI PIANIFICAZIONE** - Referente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti - ViceReferente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti
Coordinamento delle azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione delle informazioni inerenti i rischi potenziali o in corso sul territorio, e formulazione di ipotesi d'intervento sia nella pianificazione del territorio in situazione ordinaria, sia in presenza di elevato rischio e criticità.
- **FUNZIONE SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA** - Referente: Sindaco o suo delegato - ViceReferente: Vice Sindaco o suo delegato
Il responsabile di questa funzione mantiene i rapporti con le varie componenti istituzionalmente preposte per le azioni di soccorso sanitario, socio assistenziale, igienico ambientale e veterinario, finalizzate alla salvaguardia della salute della collettività, avvalendosi anche del volontariato specializzato in campo socio-sanitario. Compiti principali del responsabile di questa funzione sono:
a: Organizzare tutte le attività in sintonia con le altre funzioni per il soccorso alla popolazione ed agli animali, cercando di riportare al più presto le condizioni di normalità;
b: Collaborare alla gestione degli aspetti sanitari legati alle emergenze, con particolare riferimento alla disponibilità dei servizi sanitari per la persona e per gli interventi di igiene pubblica che si rendessero necessari;
c: Collaborare con l'Ufficio Protezione Civile Comunale alla predisposizione di elenco nominativi di persone portatori di handicap, allettate, dipendenti da apparecchiature elettro-medicali posizionate in casa.
- **FUNZIONE MASS-MEDIA E INFORMAZIONE** - Referente: Sindaco - ViceReferente: Vice Sindaco
Obiettivi: coordinamento delle azioni di raccolta, analisi, valutazione e diffusione certificata dei dati inerenti l'evento – potenziale o in corso – al fine di garantire la massima informazione agli operatori del sistema di P.C. e alla popolazione.
- **FUNZIONE VOLONTARIATO** - Referente: Presidente/Coordinatore Associazione di Volontariato (anche convenzionata) che svolge attività di Protezione Civile sul territorio comunale - ViceReferente: VicePresidente/ViceCoordinatore Associazione di Volontariato (anche convenzionata)
Obiettivi: coordinamento delle attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile in sintonia con le altre strutture operative. Coadiuva le Funzioni di Supporto con il personale disponibile, ed eventualmente collabora per l'allestimento e la gestione dei centri di accoglienza.
- **FUNZIONE MATERIALI E MEZZI** - Referente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti - ViceReferente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti
Obiettivi: coordinamento delle azioni per il reperimento, l'impiego e la distribuzione dei mezzi e delle risorse strumentali necessarie per affrontare le criticità dell'evento. Mantiene costantemente un quadro aggiornato dei materiali e della attrezzature tecniche a disposizione.
- **TRASPORTI, CIRCOLAZIONE, VIABILITA'** – Referente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti - ViceReferente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti
La funzione si occupa della gestione di tutti gli interventi mirati alla riattivazione dei trasporti, alla razionalizzazione della circolazione e dei flussi di traffico lungo le vie di fuga, alla inibizione del traffico nelle aree a rischio e alla regolamentazione dell'afflusso dei mezzi di soccorso nelle aree colpite.
Si occupa, inoltre, del coordinamento di tutte le attività che interessano la circolazione e la viabilità in caso di evento calamitoso, attraverso la raccolta, l'analisi, la valutazione e la diffusione delle informazioni.
- **TELECOMUNICAZIONI** – Referente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti - ViceReferente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti
Coordinamento delle attività di verifica dell'efficienza della rete territoriale di telecomunicazione e predisposizione, di concerto con i responsabili territoriali delle aziende telefoniche e con i responsabili delle associazioni radioamatoriali, nel più breve tempo possibile, di un'eventuale rete di comunicazione alternativa non vulnerabile al fine di garantire le comunicazioni "con" e "nella" zona interessata da un'eventuale emergenza.

- **FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI** - Referente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti - ViceReferente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti
*Coordinamento delle attività volte a garantire il pronto intervento ed il ripristino della fornitura delle reti tecnologiche. Il responsabile di questa funzione dovrà tenere i contatti con gli Enti preposti al fine di monitorare costantemente il territorio e programmare gli interventi urgenti per il ripristino delle reti, allo scopo di assicurare la riattivazione delle forniture. Si occupa, inoltre, del coordinamento di tutte le attività derivanti da aree territoriali eventualmente scollegate dalle reti tecnologiche.
 Il responsabile proporrà al Sindaco e alle autorità scolastiche, l'eventuale interruzione dell'attività scolastica e, qualora gli edifici interessati servissero come Aree o strutture di Protezione Civile per il ricovero della popolazione, coordinerà le attività di allestimento all'uso previsto.*
- **FUNZIONE CENSIMENTO DANNI, PERSONE E COSE** - Referente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti - ViceReferente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti
Coordinamento delle attività di rilevazione, quantificazione e stima dei danni conseguenti agli effetti dell'evento. Il responsabile di questa funzione dovrà gestire e coordinare il censimento e raccogliere le relative perizie danni alle persone, agli edifici pubblici e privati, ai servizi essenziali, alle infrastrutture pubbliche, ai beni culturali, agli impianti industriali, alle attività produttive, alle strutture agricole e zootecniche, ecc.
- **FUNZIONE LOGISTICA EVACUATI – ZONE OSPITANTI** - Referente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti - ViceReferente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti
- **FUNZIONE AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA** - Referente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti - ViceReferente: Amministratore comunale o responsabile-addetto di strutture o settori comunali competenti
Coordinamento delle attività finalizzate a garantire l'assistenza fisico funzionale alla popolazione evacuata. Coordinamento delle attività di conoscenza del patrimonio abitativo locale e delle attività di censimento delle strutture turistico-alberghiere e delle aree pubbliche o private che potrebbero essere utilizzate in emergenza come aree di attesa o aree ospitanti per la popolazione colpita.

Art. 11 – Funzioni e attività dell'Unità di Crisi Comunale

L'Unità di Crisi Comunale svolge funzioni di supporto tecnico al Sindaco e/o al Comitato Comunale di Protezione Civile, ai sensi del comma 2 art. 7 del D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R.

Le attività specifiche demandate all'Unità di Crisi Comunale e da effettuarsi di concerto con il Comitato Comunale di Protezione Civile, sono:

1. **Attività durante l'emergenza**
 - 2.1. Attuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e dal Piano di Protezione Civile;
 - 2.2. Attivazione di eventuale sistema alternativo di comunicazioni al fine del collegamento con le forze operative (Prefettura, C.O.M. territoriale, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ospedale, Servizio Sanitario 118, Vigili del Fuoco, ENEL, Telecom, Acquedotto, ecc.);
 - 2.3. Elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
 - 2.4. Adozione di provvedimenti per garantire la pubblica incolumità nelle zone a rischio ed informazione agli Enti ed Organi competenti per i rispettivi interventi nelle zone suddette;
 - 2.5. Attivazione del servizio di reperibilità in ambito comunale;
 - 2.6. Acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica ed al pronto intervento;
 - 2.8. Predisposizione di un servizio di osservazione e di allarme nei punti a rischio del territorio comunale;
 - 2.9. Disposizione, ove necessario, del controllo del traffico tramite Polizia Locale e/o Forze dell'Ordine;

- 2.10. Attuazione dei primi compiti di intervento ritenuti necessari, richiedendo al CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE dell'Unione l'attuazione degli interventi non assolvibili con sole forze comunali;
 - 2.11. Rilevazione sistematica della situazione, con riferimento ai danni a persone e cose;
 - 2.12. Attivazione dei responsabili dell'erogazione dei servizi essenziali (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) per gli interventi di ripristino necessari ed ogni altro provvedimento di competenza;
 - 2.13. Disposizione, se necessario, dell'evacuazione di aree abitate in zone a rischio;
 - 2.14. Individuazione delle persone danneggiate dall'evento calamitoso, con redazione ed aggiornamento di elenchi;
 - 2.15. Organizzazione delle aree di ricovero per la popolazione e di ammassamento e smistamento per eventuali soccorsi esterni.
3. Attività per il superamento dell'emergenza
- 3.1. Accertamento dei danni e conseguente comunicazione agli Organi ed Enti preposti all'istruttoria ai fini della richiesta dello stato di calamità;
 - 3.2. Adozione dei provvedimenti di competenza per il graduale ritorno alla normalità;
 - 3.3. Individuazione e promozione di iniziative e di interventi volti ad evitare il ripetersi delle condizioni di pericolo che hanno causato l'evento calamitoso.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale/intercomunale secondo le modalità stabilite dal Piano e nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 12 – Comitato di Coordinamento comunale del Volontariato

Ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile - Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R", Il Comitato Comunale di protezione civile di ogni Comune della Unione, con la presenza di un rappresentante del volontariato designato dal Sindaco, assume la funzione di Comitato di Coordinamento comunale del Volontariato.

L'attivazione di una o più Associazioni di Volontariato che svolgono attività di Protezione Civile sul territorio comunale dovrà essere fatta nel rispetto:

- della L.R. 7/2003;
- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile - Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R"
- delle modalità previste dal D.P.R. 194/2001;
- delle apposite convenzioni stipulate tra i comuni e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio comunale.

L'attivazione del Volontariato necessiterà di preventiva informativa all'ente pubblico competente a gestire il singolo livello di emergenza ed a emettere il conseguente atto formale di attivazione. Il volontariato potrà essere impiegato:

- a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
- b) in attività di emergenza;
- c) in previsione e nello svolgimento di Eventi a Rilevante Impatto Locale.

CAPO TERZO

UFFICIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 13 – Costituzione dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della L.R. 7/2003, il Comitato Intercomunale di Protezione Civile si avvale dell'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile, al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento, nonché tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero degli Interni, dal Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile, dagli altri organismi comunque competenti, dal Prefetto, dagli Organi Regionali e Provinciali di Protezione Civile.

L'ufficio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Comunale/Intercomunale di Protezione Civile ed alle sedute delle Unità di Crisi Comunali.

L'Ufficio di Protezione Civile è insediato presso gli uffici dell'Unione ed è costituito da:

- ✓ Un Referente, individuato dal Comitato Intercomunale di P.C.;
- ✓ Il personale dipendente dell'Unione e dei singoli comuni, in qualità di membri.

L'Ufficio Intercomunale di Protezione Civile, ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, deve, tra l'altro, perseguire i seguenti obiettivi:

- Tutelare l'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale e antropica, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con l'Unione;
- Attuare ogni opportuna misura di previsione e prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con l'Unione;
- Provvedere all'aggiornamento periodico dei dati di Piano Protezione Civile per mantenere "vivo" ed "efficiente" la pianificazione intercomunale e di dettaglio comunale, nel rispetto dei dettami della Legge n.100 del 12 luglio 2012;
- Collaborare con le amministrazioni comunali e con l'Unione per la promozione di campagne informative rivolte alla popolazione e soprattutto ai complessi scolastici al fine di informare le persone sui rischi presenti sul territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze.

Tutti gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza la cooperazione richiesta, con precedenza assoluta sugli altri adempimenti.

CAPO QUARTO SALA OPERATIVA

Art. 14 – Sala Operativa Intercomunale e Sale Operative comunali

La sala operativa intercomunale viene individuata presso gli Uffici dell'Unione.

Le sale operative comunali vengono individuate presso ogni singolo Municipio.

Tutte le sale operative dovranno essere dotate di:

- planimetria del territorio Comunale/Intercomunale;
- planimetria riguardante le Aree di Protezione Civile/Aree di Emergenza previste all'interno del Piano Intercomunale di Protezione Civile, per l'accoglienza e l'attesa della popolazione e per l'ammassamento dei soccorsi;
- planimetria riguardante le aree del territorio della Unione esposte ai rischi individuati all'interno del Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- impianto radio con antenna;
- impianto televisivo con antenna e apparecchio televisore;
- impianto luci di emergenza con generatore di corrente e apposito attacco esterno;
- impianto computer-pc con collegamento a rete internet;
- tavoli e sedie;
- copia del Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- diario degli avvenimenti/interventi;
- materiale da cancelleria.

CAPO QUINTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15 – Eventi calamitosi

Al verificarsi di un'emergenza sul territorio comunale il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi attuando il Piano di Protezione Civile; qualora l'emergenza assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del singolo Centro Operativo Comunale, degli Amministratori e del personale comunale, intravedendosi, quindi, situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco richiederà il supporto del "CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE" della Unione.

Art. 16 – Eventi a rilevante impatto locale

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile", abrogando contestualmente il precedente regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.

Nell'articolo 17 - *Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale* - si regola l'uso del volontariato consentendolo solo in occasione di Eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga.

A questo fine, in ottemperanza del "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile", per eventi di questo tipo è necessario:

- ❖ Redigere una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
- ❖ Approvare un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento;
- ❖ Istituire temporaneamente il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC);
- ❖ Nominare un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione di volontariato.

In occasione di Eventi a rilevante impatto locale sul territorio, i Comuni della Unione potranno gestire l'istituzione del CENTRO OPERATIVO COMUNALE attraverso la presenza in Sala Operativa Comunale del Sindaco e attraverso la pronta reperibilità:

- Dei componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile, (per la composizione vedere l'articolo 9 del presente Regolamento),
- Dei referenti dell'Unità di Crisi Comunale, (per la composizione vedere l'articolo 12 del presente Regolamento),

con l'obiettivo di garantire un collegamento istantaneo, costante ed efficace nelle comunicazioni.

Per la gestione di Eventi a rilevante impatto locale sul proprio territorio, il Sindaco del comune interessato, in qualità di autorità locale di Protezione Civile, potrà richiedere il supporto del "CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE" dell'Unione.

Art. 17 – Piano di Protezione Civile

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile dovrà integrarsi al presente regolamento e di esso dovranno prenderne conoscenza i CENTRI OPERATIVI COMUNALI e il CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE.

L'aggiornamento degli allegati al Piano succitato sarà da effettuarsi ogni volta che si renda necessario ed almeno ogni dodici mesi dalla data di approvazione dello stesso, in ottemperanza della Legge n.100 del 12 luglio 2012.

CAPO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento resta depositato presso gli uffici comunali/intercomunali per la libera visione al pubblico, nonché nelle sale operative comunali e nella sala operativa intercomunale.

I contenuti principali del presente regolamento potranno essere resi noti alla popolazione attraverso le forme ritenute più opportune.

Art. 19 – Comunicazione del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà comunicata agli organi/settori di Protezione Civile regionali e provinciali (se esistenti), utilizzando il Piano di Protezione Civile.

Art. 20 – Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservati:

- le norme di cui al T.U.E.L., n. 267/00 e s.m.i.;
- le norme vigenti in materia di Protezione Civile ed in particolare:
 - La legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.
 - La legge regionale 14/04/2003, n. 7 – Disposizioni in materia di Protezione Civile
 - I D.P.G.R. 18/10/2004 N.7/R, N.8/R
 - Il D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R
 - La legge 14 Luglio 2012, n.100 – Riordino della Protezione Civile Italiana
 - Il nuovo "Codice della Protezione Civile" di cui al D.Lgs.02 gennaio 2018, n.224
 - Il nuovo Disciplinare di Allertamento di Protezione Civile della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. 30 luglio 2018 n.59-7320 (Dlgs 1/2018. Approvazione del nuovo disciplinare riguardante "Il Sistema di Allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile". Modifica alla DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578);
- Il Piano Provinciale di Protezione Civile;
- Le direttive che saranno emanate dal Prefetto e dal Comitato Regionale di Protezione Civile.